

gli aumenti decorrono dal 1° giugno 1957.

Per il personale di ruolo l'applicazione degli aumenti predetti comporta l'assorbimento, per un pari importo, della aggiunta contrattuale di famiglia, ai sensi dell'accordo sindacale 18 dicembre 1952.

Peraltro, i rappresentanti dei lavoratori hanno sostenuto che anche le indennità contrattuali di famiglia dovessero venire rivalutate o quanto meno non assorbite solo parzialmente, in relazione allo slittamento del potere di acquisto della moneta negli ultimi anni.

Le discussioni al riguardo si sono concluse il 7 giugno u.s. con la sigla dello schema di accordo (V. all. in atti), il quale stabilisce che in conseguenza dell'assorbimento delle indennità contrattuali di famiglia, sino alla concorrenza dell'aumento degli assegni familiari, verrà corrisposto ai lavoratori, "ma tantum", la somma non computabile ad alcun effetto retributivo di L. 8.000 nette per il coniuge e di L. 4.000 nette per ogni figlio.